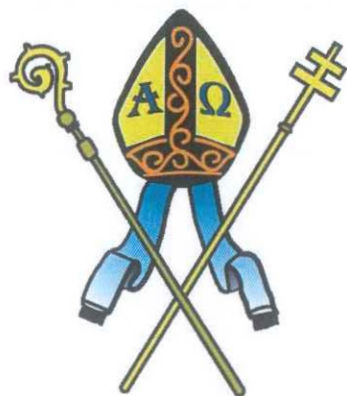




ARCIDIOCESI
DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE



Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. n. 1024/24

LE CONFRATERNITE, espressione storica di fervente associazionismo laicale, radicato sul fondamento battesimale di ogni fedele, sono particolarmente diffuse nel territorio della Chiesa diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie. Esse mantengono, pur nel rinnovato contesto ecclesiale e sociale, il loro fermento e la loro vivacità nella vita associativa, nella testimonianza evangelica e nella presenza caritativa in quanto «insieme di fratelli che, volendo vivere il Vangelo nella consapevolezza di essere parte viva della Chiesa, si propongono di mettere in pratica il comandamento dell'amore, che spinge ad aprire il cuore agli altri, particolarmente a chi si trova in difficoltà» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia*, 10 novembre 2007). Autentiche scuole popolari di fede vissuta, i Sodalizi confraternali sono custodi di quella pietà popolare «in cui la fede ricevuta si è incarnata in una cultura e continua a trasmettersi» (FRANCESCO, *Esortazione apostolica "Evangelii Gaudium"*, 24 novembre 2013, n. 123).

VOLENDO VALORIZZARE tale patrimonio ecclesiale nel territorio della nostra Arcidiocesi nella felice stagione ecclesiale della riscoperta della sinodalità che esige il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il Popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa;

ATTESO che lo Statuto diocesano delle Confraternite, approvato e promulgato dal Nostro predecessore S. Ecc.za Mons. Carmelo Cassati il 25 marzo 1998 e ulteriormente integrato con successivi decreti arcivescovili, richiedeva una sostanziale revisione che consentisse, pur nel rinnovato contesto ecclesiale, di riproporre la natura e le finalità dei sodalizi rafforzandone lo spirito autenticamente evangelico;

ESSENDOCI AVVALSI di una Commissione di esperti costituita con il compito di redigere il nuovo Statuto in conformità alla normativa canonica universale, alle disposizioni diocesane e alla prassi di governo corrente dei sodalizi;

ESPOSTI ai rappresentanti delle singole Confraternite, durante l'incontro dell'11 settembre 2023 con la predetta Commissione, lo scopo dell'opera di revisione e i principi orientativi dalla stessa formulati;

RECEPITI le proposte e i suggerimenti pervenuti da parte delle singole Confraternite in merito alla revisione dello Statuto;

ESAMINATO il testo revisionato con modifiche, integrazioni e approfondimenti procedurali tali da rendere la Carta Statutaria un più valido e adeguato strumento di comunione e di necessaria regolamentazione della vita associativa dei singoli sodalizi;

DOPO attento discernimento, avendovi apportato ulteriori emendamenti;

A NORMA dei cann. relativi alle leggi ecclesiastiche (7-22), agli statuti e regolamenti (94-95) e alle associazioni dei fedeli, in particolare quelle pubbliche (298-320) del Codice di Diritto Canonico e in conformità alla normativa diocesana in materia;

IN VIRTÙ della Nostra Potestà Ordinaria,

MODIFICHIAMO E PROMULGHIAMO

LO STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE

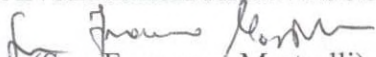
ad experimentum per un triennio

Il presente Statuto, promulgato in data odierna, al fine di una adeguata presentazione e ricezione da parte delle Confraternite dell'Arcidiocesi, a norma del can. 8 §2 del Codice di Diritto Canonico, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, abrogando il precedente Statuto e tutte le disposizioni anteriori contrarie o non conformi, fatto salvo il diritto dei membri attualmente in carica presso gli organismi statutari di portare a termine il mandato precedentemente assunto.

In stretta dipendenza e conformità con la nuova Carta Statutaria, ogni singola Confraternita si doterà di un Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Autorità ecclesiastica con gli opportuni adattamenti alle singole realtà richiamati dal medesimo Statuto, mentre il Regolamento relativo alla tomba sociale, laddove le Confraternite ne detengano a vario titolo la gestione, sarà in futuro da Noi promulgato per ogni singola zona pastorale.

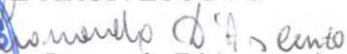
Trani, 12 maggio 2024 - *Ascensione del Signore*

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE


(Sac. Francesco Mastrulli)



L'ARCIVESCOVO


(Mons. Leonardo D'Ascenzo)



Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE

CAPITOLO I

NATURA, COSTITUZIONE, FINALITÀ E VIGILANZA

Art. 1 Natura ecclesiale

La Confraternita è un'associazione pubblica di fedeli, costituita da membri di entrambi i sessi, retta a norma dei cann. 298-320 del Codice di Diritto Canonico (in seguito CIC); come tale, la Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza e alla superiore direzione dell'Arcivescovo diocesano a norma dei cann. 305 e 315 del CIC.

Art. 2 Costituzione

§ 1 - L'erezione canonica della Confraternita risulta da decreto arcivescovile oppure per immemorabile tradizione ecclesiastica, per le finalità generali, di cui ai cann. 114 § 2 e 301 § 1 del CIC.

§ 2 - La Confraternita gode di personalità giuridica ecclesiastica pubblica a norma del can. 313 del CIC e, pertanto, svolge, a nome della Chiesa, il compito affidatole in vista del suo bene pubblico.

§ 3 - La Confraternita può godere di personalità giuridica nell'Ordinamento dello Stato Italiano, ottenuta con decreto del Presidente della Repubblica oppure per antico possesso di stato, riconosciuto dal Ministero dell'Interno. In tal caso:

- a) è qualificata come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, ai sensi della legge del 20 maggio 1985 n. 222, art. 4, dello Stato Italiano;
- b) è iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di competenza presso cui il Priore o eventuale Commissario, entro quindici giorni dalla sua nomina, approvata dall'Arcivescovo diocesano, deve comunicare il proprio nominativo ai fini della pubblicità della legale rappresentanza.

Art. 3 Finalità

§ 1 - La Confraternita si manifesta come comunità di fede e di vita cristiana, non ha scopi di lucro ed è assolutamente apolitica.

§ 2 - La Confraternita ha come fini principali:

- a) la santificazione dei sodali;
- b) la formazione alla vita cristiana;
- c) l'esercizio del culto pubblico;
- d) la promozione di opere di carità.

§ 3 - Per realizzare tali fini la Confraternita si propone, tra l'altro, in comunione con l'Autorità ecclesiastica, di:

- a) garantire la santificazione degli associati, formarli alla dottrina della fede e condurli alla testimonianza della vita cristiana, soprattutto mediante la catechesi e la preghiera comune;
- b) promuovere il culto pubblico della Chiesa ed attendere a particolari atti di devozione in onore del/la Santo/a Patrono/a;
- c) sostenere le attività culturali della chiesa ove ha sede e contribuire, secondo le indicazioni dell'Autorità ecclesiastica, a quelle relative alla comunità ecclesiale locale e diocesana;
- d) compiere opere di misericordia spirituale e corporale, in una visione cristiana della vita e della morte, soprattutto verso i sodali soli, anziani o malati;
- e) collaborare, in comunione con l'Arcivescovo diocesano, alle iniziative pastorali diocesane, zonali e Parrocchiali.
- f) promuovere opere caritative, in comunione con l'Arcivescovo diocesano, con proprie iniziative o in collaborazione con gli organismi diocesani e con le altre confraternite dell'Arcidiocesi;
- g) sostenere iniziative di carattere educativo e culturale col fine del rinnovamento e dell'approfondimento della vita cristiana per tutti i sodali;
- h) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa dove essa ha sede, dei locali annessi e della tomba sociale; laddove fosse coesistente con altro ente, provvederà alla manutenzione secondo la convenzione approvata dall'Arcivescovo come da art. 5 del presente Statuto;
- i) tutelare, custodire e conservare i beni culturali, storici ed artistici eventualmente in possesso del Sodalizio.

§ 4 - Ogni Confraternita deve svolgere le proprie attività in armonia con il piano pastorale diocesano e sarà rappresentata nel Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia nel cui territorio la Confraternita ha sede.

Art. 4 Vigilanza dell'Arcivescovo diocesano

§ 1 - La Confraternita svolge la sua azione sotto la superiore direzione dell'Arcivescovo diocesano, secondo il combinato disposto dei cann. 305 e 315 del CIC, al quale pertanto spetta aver cura che nelle Confraternite sia conservata l'integrità della fede e dei costumi, vigilando che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; a Lui perciò spetta il diritto e il dovere di visitare la Confraternita.

§ 2 - L'Arcivescovo esercita, inoltre, la sua funzione di vigilanza con la potestà che gli compete, avvalendosi degli uffici curiali preposti; in particolare:

- a) per l'aspetto giuridico, mediante l'Ufficio di Cancelleria;
- b) per l'aspetto pastorale e formativo, tramite l'Ufficio Diocesano delle Confraternite;
- c) per l'aspetto amministrativo, attraverso l'Ufficio Amministrativo Diocesano.

§ 3 - Tutte le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio della Confraternita, previa richiesta da parte del Priore contenente i vari punti all'ordine del giorno, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio di Cancelleria, il quale designerà il Rappresentante della Curia che di norma è il Padre Spirituale. L'omissione dell'istanza o la mancata presentazione della stessa, entro dieci giorni dallo svolgimento dell'adunanza dell'Assemblea ed entro sette giorni dalla riunione del Consiglio, rendono la convocazione illecita. La reiterazione di tale condotta omissiva è suscettibile di legittima sanzione disciplinare.

§ 4 - Tutti i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio devono essere sottoposti all'ufficio di Cancelleria e vidimati dal medesimo ufficio curiale che ne verificherà la correttezza formale e constaterà la conformità alla normativa canonica, alla disciplina ecclesiastica e agli orientamenti pastorali della Chiesa universale e di quella diocesana delle delibere ivi contenute, d'intesa con gli altri uffici curiali interessati. L'omessa redazione del verbale o la mancata presentazione dello stesso entro quindici giorni dallo svolgimento dell'adunanza rendono le riunioni e le delibere ivi assunte invalide; parimenti sono da ritenersi invalide le delibere assunte su argomenti non contemplati nei punti all'ordine del giorno previsti nella richiesta del Priore e vidimati dall'Ufficio di Cancelleria, come al §3 del presente articolo. La reiterazione di tali condotte omissive è suscettibile di legittima sanzione disciplinare.

§ 5 – In circostanze eccezionali e di particolare straordinarietà, l'Arcivescovo potrà dispensare dai termini perentori di cui sopra, documentata da parte della Confraternita l'impossibilità di attenersene per grave causa.

Art. 5 Rapporti con altri enti e relative convenzioni

§ 1 - Nel caso che più Confraternite abbiano sede nella medesima chiesa o ad essa siano in qualche modo interessate, le attività saranno regolate da opportuna convenzione scritta tra i Priori, con il consenso dei rispettivi Consigli, e approvata dall'Arcivescovo, per ciò che riguarda l'opera da compiere, i sodali da coinvolgere, le spese da sostenere.

§ 2 – Similmente, nel caso in cui la Confraternita abbia sede in una chiesa parrocchiale, i rapporti tra Parrocchia e Confraternita saranno regolati da apposita convenzione scritta, approvata dall'Arcivescovo, da rinnovarsi periodicamente con cadenza stabilita dalla convenzione medesima, secondo quanto disposto dall'art. 76 §4 del presente Statuto.

Art. 6 Patrono delle Confraternite

Il Patrono presso Dio delle Confraternite delle Chiese particolari d'Italia è il Beato Pier Giorgio Frassati in conformità al decreto, 8 giugno 1990, prot. C.D. 488/901 della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Nel giorno 4 luglio, dedicato alla sua memoria, la Confraternita ne invocherà l'intercessione, secondo le indicazioni date dalla competente Autorità.

CAPITOLO II

DOVERI E DIRITTI DEI SODALI

Art. 7 Doveri generali del sodale

- § 1 - Per la realizzazione dei fini della Confraternita ogni sodale è tenuto ai seguenti doveri:
- a) offrire la testimonianza della propria vita cristiana;
 - b) essere fedele alla partecipazione alla celebrazione eucaristica nelle domeniche e nei giorni festivi, con la frequenza del sacramento della riconciliazione;
 - c) partecipare alla vita confraternale con spirito di servizio e comunione;
 - d) frequentare gli incontri formativi proposti dalla Confraternita;
 - e) partecipare all'Assemblea e, se ne ha titolo, alle riunioni degli altri organismi statutari;
 - f) prendere parte alle iniziative proposte alla Confraternita dalla Parrocchia e dall'Arcidiocesi;
 - g) partecipare alla processione del Corpus Domini e alle altre processioni stabilite dal Regolamento interno;
 - h) partecipare alle esequie dei confratelli e delle consorelle defunti;
 - i) visitare e soccorrere, spiritualmente e materialmente, in caso di necessità, i confratelli e le consorelle soli, anziani o malati, specie in occasione di particolari iniziative comunitarie;
 - j) collaborare alle iniziative di evangelizzazione e di carità, secondo le indicazioni del Padre Spirituale e del Consiglio;
 - k) contribuire a sostenere economicamente le necessità della Confraternita, come da art. 8 del presente Statuto.

- § 2 - Ogni sodale, inoltre, dal momento dell'aggregazione è tenuto a:
- a) indossare la divisa della Confraternita esclusivamente nelle manifestazioni del culto pubblico della Chiesa, in particolare nei contesti liturgici e della religiosità popolare, secondo le disposizioni del Regolamento interno;
 - b) avere la copia del presente Statuto, del Regolamento relativo alla gestione della tomba sociale e del Regolamento interno;
 - c) comunicare al Priore l'eventuale assenza, per motivi di salute o gravi motivi familiari o personali, in occasione di assemblee, incontri, processioni o iniziative organizzate dalla Confraternita.

- § 3 - È assolutamente vietata qualsiasi partecipazione dietro compenso.

Art. 8 Doveri relativi al sostegno economico della Confraternita

- § 1 - Il sodale, a seguito della professione, è tenuto a versare una quota d'iscrizione secondo i criteri stabiliti nel Regolamento interno della Confraternita.

- § 2 - Ogni sodale è tenuto a versare, entro il primo quadrimestre dell'anno, un contributo annuale, uguale per tutti, stabilito dal Consiglio.

- § 3 - È in facoltà di ogni sodale versare libere elargizioni per le finalità proprie della Confraternita.

Art. 9 Diritti dei sodali

- § 1 - Ogni sodale ha diritto alle esequie presso la chiesa ove ha sede la Confraternita e alle preghiere di suffragio, previste dal Regolamento interno.

§ 2 - Se la Confraternita dispone della tomba sociale, ogni sodale può accedere alla concessione cimiteriale secondo le modalità e per la durata stabilite dal Regolamento relativo alla gestione della tomba sociale, in conformità con le leggi civili.

§ 3 - Per ogni sodale defunto verranno celebrate SS. Messe di suffragio, secondo le indicazioni del Regolamento interno.

§ 4 - Ogni sodale, legittimamente iscritto alla Confraternita e in regola con il versamento del contributo annuale, gode della voce attiva e passiva.

CAPITOLO III AMMISSIONE DEI SODALI

Art. 10 Membri della Confraternita

Ogni Confraternita può essere composta, oltre che dai membri o sodali effettivi, anche da fedeli aggregati e associati.

Art. 11 Requisiti di ammissione dei membri effettivi

§ 1 - Possono diventare legittimamente confratelli e consorelle e, quindi, membri effettivi della Confraternita coloro che:

- a) siano maggiorenni a norma del can. 97 §1 del CIC;
- b) abbiano ricevuto i sacramenti dell'Iniziazione cristiana;
- c) godano di buona reputazione per la loro testimonianza di vita conforme alla fede nel compimento dei propri doveri cristiani;
- d) siano disposti a compiere esperienze di fede e di preghiera in forma comunitaria proposti dalla Confraternita e dagli organismi diocesani;
- e) non siano stati dimessi o sospesi da altro Sodalizio;
- f) accettino integralmente il presente Statuto, il Regolamento relativo alla gestione della tomba sociale e il Regolamento interno.

§ 2 - Non sono ammessi sodali onorari e, pertanto, ogni uso contrario è riprovato, salvo i diritti acquisiti.

Art. 12 Requisiti dei fedeli aggregati

Possono essere ammessi come fedeli aggregati alla Confraternita coloro che partecipano ad essa in qualità di:

- a) Aspiranti, cioè i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni di età, con il consenso scritto di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci, che abbiano ricevuto i sacramenti dell'Iniziazione cristiana e che si impegnino a partecipare alle iniziative formative e culturali del Sodalizio;
- b) Probandi, cioè i minori di quattordici anni, purché figli e/o nipoti di confratelli e/o consorelle già iscritti a pieno titolo, con il consenso scritto di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci, la cui partecipazione è limitata alle manifestazioni religiose della Confraternita.

Art. 13 Requisiti dei fedeli associati

Possono essere ammessi come fedeli associati coloro che acquisiscono il diritto a stipulare contratto per concessione cimiteriale nella tomba sociale della Confraternita, in quanto coniugi o consanguinei dei membri effettivi dei sodalizi, a norma del Regolamento relativo alla gestione della tomba sociale emanato dall'Arcivescovo diocesano, senza altri diritti e doveri salvo quelli inerenti alla predetta concessione e definiti dal medesimo Regolamento.

Art. 14 Domanda di ammissione dei sodali

§ 1 - Chi ha la retta intenzione di entrare a far parte della Confraternita deve presentare al Priore domanda scritta, recante le generalità e l'indirizzo, corredata dai certificati di battesimo e di confermazione e, per i coniugati, del matrimonio canonico.

§ 2 - Il candidato dichiara, nella stessa domanda, che:

- a) è disposto a compiere il cammino comunitario di fede proposto dalla Confraternita e dagli organismi diocesani;
- b) non fa parte di altre Confraternite;
- c) ricopre eventuali determinati incarichi nell'ambito ecclesiale, sociale o politico.

§ 3 - Alla domanda del richiedente deve essere accluso un attestato del proprio parroco o altro sacerdote che lo conosca che dia testimonianza della sua vita cristiana nella fedeltà ai propri doveri religiosi e della buona stima morale e civile goduta.

Art. 15 Valutazione della domanda

§ 1 - Le domande di ammissione saranno esaminate in una seduta del Consiglio, alla quale partecipa anche il Padre Spirituale, senza diritto di voto.

§ 2 - Dopo opportuna discussione e udito il parere del Padre Spirituale, i Consiglieri si pronunceranno con voto segreto a norma del can. 119 n.2 del CIC. Il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti di coloro che sono presenti sarà ammesso alla Confraternita.

§ 3 - È compito del Priore informare per iscritto il candidato del risultato delle votazioni. Se questi è ammesso, dovrà compiere il Noviziato prima dell'accettazione definitiva.

Art. 16 Formazione dei novizi

La formazione dei novizi, della durata di un anno, è a cura dell'Ufficio Diocesano Confraternite che, d'intesa con i Padri spirituali, proporrà un percorso formativo.

Tale percorso, preferibilmente comune ai novizi della medesima zona pastorale, sarà articolato in vari incontri su alcuni ambiti d'interesse confraternale.

Art. 17 Conclusione del Noviziato e Professione nella Confraternita

§ 1 - Concluso il Noviziato, il candidato, ricevuto il parere favorevole del Padre Spirituale, del Maestro dei Novizi e dell'Ufficio Diocesano Confraternite, è ammesso alla professione nella Confraternita con le medesime modalità di cui all'art. 15 §2 del presente Statuto.

§ 2 - Non è ammesso alla professione nella Confraternita chi non ha partecipato ad un terzo degli incontri formativi.

§ 3 - La professione definitiva del candidato al Sodalizio si svolge di norma nella solenne celebrazione nel giorno della festa liturgica del/della Titolare, secondo il rito stabilito oppure in altro giorno individuato dalla Confraternita d'intesa col Padre Spirituale.

§ 4 - Durante la professione, il candidato sottoscrive un atto di accettazione del presente Statuto, del Regolamento relativo alla gestione della tomba sociale e del Regolamento interno della Confraternita.

Art. 18 Impedimenti all'ammissione alla Confraternita

Non possono essere validamente accettati nella Confraternita coloro che:

- a) hanno abbandonato pubblicamente la fede cattolica o si sono allontanati dalla comunione ecclesiastica o sono irretiti da una scomunica inflitta o dichiarata a norma del can. 316 del CIC;
- b) non rispettano o contrastano pubblicamente o in maniera subdola, l'Autorità ecclesiastica nella persona del Romano Pontefice, dell'Arcivescovo diocesano, secondo il can. 1373 del CIC, o anche del Padre Spirituale e degli altri legittimi Pastori della Chiesa;
- c) vivono in situazione matrimoniale irregolare, quale matrimonio civile, divorzio, libera convivenza, adulterio notorio e altra situazione consimile, salvo cammino di discernimento con i Pastori della Chiesa secondo le indicazioni magisteriali, al termine del quale il Padre Spirituale valuterà l'ingresso o la permanenza all'interno del Sodalizio;
- d) sono coinvolti in fenomeni eversivi della società, o comunque perseguiti per attività criminosa;
- f) sono impegnati in associazioni o gruppi ispirati a ideologie incompatibili con la dottrina cattolica;
- g) insegnano una dottrina condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico o respingono pertinacemente la dottrina del magistero di cui nei cann. 750 §2 e 752 del CIC, ai sensi del can. 1365 del medesimo CIC;
- i) sono stati dichiarati colpevoli dall'Autorità ecclesiastica, dopo regolare processo canonico penale, giudiziale o amministrativo, di delitti di particolare gravità.

CAPITOLO IV

DISCIPLINA E CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA DEI SODALI

Art. 19 Condizioni per l'avvio di provvedimenti disciplinari

Sono passibili di provvedimenti disciplinari, fino alla dimissione dalla Confraternita, i confratelli e le consorelle che:

- a) sono incorsi in una delle fattispecie di cui all'art. 18;
- b) sono causa di discordia, divisione, liti all'interno della Confraternita;
- c) si rendono in modo grave e reiterato manchevoli agli obblighi morali e religiosi nei confronti della Confraternita, in vista di un vantaggio proprio o di terzi;
- d) hanno sottratto beni ecclesiastici appartenenti alla Confraternita o ad altri enti ecclesiastici a proprio vantaggio o di terzi o abbiano impedito che ne fossero percepiti i frutti, fermo restando l'obbligo di riparare il danno (cf. can. 1376 §1, n.1);

e) coloro che, nell'esercizio di cariche sociali, senza la prescritta consultazione, consenso o licenza o altro requisito prescritto per la validità o liceità, hanno alienato beni appartenenti alla Confraternita o hanno eseguito su di essi un atto di amministrazione, per deliberata violazione della legge o per omissione della debita diligenza, fermo restando l'obbligo di riparare il danno (cf. can. 1376 §1, n. 2; §2, n. 1);

f) non adempiono volutamente, in maniera reiterata, i doveri previsti dal presente Statuto, dal Regolamento relativo alla gestione della tomba sociale e dal Regolamento interno della Confraternita.

Art. 20 Iscrizione a una sola Confraternita ed eccezioni

§ 1 - È consentita l'iscrizione ad una sola Confraternita, salvo diritti acquisiti. Nel caso contrario, la seconda iscrizione è da ritenersi nulla.

§ 2 - Coloro che per diritto acquisito mantengono le diverse iscrizioni, non possono mantenere simultaneamente più di una carica sociale nelle Confraternite di appartenenza.

§ 3 - Quanti in passato sono stati iscritti come membri effettivi a una Confraternita, purché non espulsi a seguito di provvedimento disciplinare, possono chiedere di iscriversi ad un'altra Confraternita dell'Arcidiocesi. Il sodale dovrà presentare al Priore della Confraternita scelta, oltre alla propria richiesta, dichiarazione del Priore e del Padre spirituale della Confraternita di provenienza, recante le motivazioni e le circostanze relative all'uscita.

§ 4 - Il Priore che accoglie nella nuova Confraternita il sodale dovrà concordare con l'Ufficio diocesano Confraternite il percorso formativo propedeutico all'ingresso nel Sodalizio.

§ 5 - Il sodale che passa ad altro Sodalizio non può rivendicare alcun diritto maturato dalla precedente appartenenza e prende il posto che gli spetta in base alla data di ingresso nella nuova Confraternita.

Art. 21 Iter dei procedimenti disciplinari

§ 1 - Nel caso che il Priore abbia notizia, almeno probabile, di una delle fattispecie di cui agli art. 18-19 del presente Statuto, riguardante un confratello o una consorella, si accerterà dei fatti attraverso una prudente indagine, tesa alla raccolta di prove che testimonino della condotta dissona dagli obblighi di vita cristiana e confraternale; contestualmente il Priore ascolterà il sodale interessato, dandogli la possibilità di spiegare o giustificare la sua condotta.

§ 2 - Se dopo l'indagine conterà l'evidenza delle prove e, ascoltato il sodale, risultassero insufficienti le sue difese, il Priore, ascoltato il parere del Padre Spirituale, farà un'ammonizione scritta al sodale, contenente l'esplicito invito a ravvedersi e, nel caso, a riparare lo scandalo o l'eventuale danno.

§ 3 - Rimasta senza effetto l'ammonizione, il Priore convocherà il Consiglio, esporrà i fatti e darà le ragioni della intrapresa azione disciplinare, indicando contemporaneamente le spiegazioni addotte dal sodale interessato.

§ 4 - Il Consiglio, ascoltato e tenuto nel debito conto il parere del Padre Spirituale, qualora giudicasse sufficientemente provata l'incorreggibilità e insufficienti le difese del sodale, delibererà, con votazione segreta, a maggioranza assoluta, uno o più dei seguenti provvedimenti proposti dal Priore a carico del sodale coinvolto:

- a) l'inibizione perpetua o temporanea ad esercitare il diritto di voto (voce attiva) e/o il diritto ad essere votato (voce passiva) o ad assumere incarichi nell'ambito del Direttivo della Confraternita;
- b) la sospensione per un periodo massimo di un anno da ogni attività della Confraternita;
- c) la rimozione dall'incarico che eventualmente ricopriva;
- d) l'espulsione dalla Confraternita, in caso di particolare gravità della condotta tenuta e di assenza di elementi atti a far prevedere un auspicabile ravvedimento.

Art. 22 Casi di deferimento all'Arcivescovo

§ 1 - Il Consiglio potrà, se lo riterrà opportuno, deferire, in qualsiasi momento della procedura, la questione all'Arcivescovo, a motivo della complessità o gravità della stessa. L'Arcivescovo, debitamente informato sulla cosa e ascoltato, nel caso, il sodale interessato, potrà invitarlo a recedere dalla contumacia ed eventualmente applicare uno dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 21 §4.

§ 2 - Nei casi in cui il sodale in questione sia il Priore *pro tempore* e/o più Consiglieri, la questione, su segnalazione del Padre Spirituale, è deferita di diritto all'Arcivescovo che procederà all'ammonizione e all'eventuale azione disciplinare.

§ 3 - In ogni caso, specie per le fattispecie più complesse e delicate, l'Arcivescovo potrà avocare a sé la questione e procedere come disposto nel §1 del presente articolo.

Art. 23 Facoltà dell'Arcivescovo

Il provvedimento emesso dal Consiglio della Confraternita a norma dell'art. 21 §4 non ha vigore se non è confermato dall'Arcivescovo, il quale ha la facoltà di sospendere l'attuazione del provvedimento e di chiedere al Consiglio il riesame del caso, secondo le modalità che egli riterrà opportune o, eventualmente, avocare a sé il caso come disposto all'art. 22 §3.

Art. 24 Formalità relative al provvedimento disciplinare

§ 1 - Il decreto relativo al provvedimento disciplinare a norma dell'art. 21 §4, per essere valido, deve presentare, almeno sommariamente, le motivazioni in diritto e in fatto.

§ 2 - Il decreto di cui al §1 dovrà essere consegnato all'interessato per iscritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o modalità equipollenti o anche letto al sodale in questione di fronte al Segretario della Confraternita o a due testimoni con la redazione degli atti sottoscritti da tutti i presenti.

Art. 25 Diritto di ricorso

§ 1 - Resta salvo il diritto di ricorso da parte del sodale onerato dal provvedimento disciplinare, a norma del can. 316 §2 e dei cann. 1732-1739 del CIC.

§ 2 - In particolare, il sodale ha diritto di fare ricorso all'Arcivescovo, nel caso di provvedimento emesso dal Consiglio, entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento.

§ 3 - In caso di provvedimento emesso dallo stesso Arcivescovo, il ricorrente presenterà, entro il termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento, rimostranza scritta al medesimo Arcivescovo diocesano; nel caso l'Arcivescovo, entro trenta giorni da quando gli è pervenuta la

rimostranza, emetta un nuovo decreto con il quale corregga il primo o decida che si deve respingere la domanda, il ricorrente potrà ricorrere all'Autorità Superiore entro quindici giorni dall'intimazione del nuovo decreto; se poi entro trenta giorni dalla rimostranza, l'Arcivescovo non decide nulla, i termini del ricorso all'Autorità Superiore decorrono dal trentesimo giorno.

Art. 26 Cessazione dall'appartenenza alla Confraternita

§ 1 - L'appartenenza del sodale alla Confraternita cessa per:

- a) espulsione a seguito di provvedimento disciplinare;
- b) rinuncia volontaria;
- c) morosità prolungata per tre anni consecutivi.

§ 2 - Il sodale che cessa dall'appartenenza alla Confraternita, perde ogni diritto, spirituale e materiale, compresi gli eventuali diritti acquisiti, tra cui quello relativo alla tomba sociale.

Art. 27 Espulsione a seguito di provvedimento disciplinare

§ 1 - Il sodale espulso non potrà essere accettato validamente in un'altra Confraternita dell'Arcidiocesi e qualora, ne ottenesse fraudolentemente l'iscrizione, tale aggregazione resterebbe *ipso iure* senza effetto.

§ 2 - Il sodale espulso, che appartenesse anche ad altra Confraternita per diritti acquisiti di cui all'art. 20 §1 del presente Statuto, non perde l'appartenenza al secondo Sodalizio, salvo disposizione diversa da parte dell'Arcivescovo.

Art. 28 La rinuncia volontaria

§ 1 - Il confratello o la consorella, per una giusta causa, può presentare al Priore domanda di rinuncia volontaria, ossia la perdita di status di membro dalla Confraternita.

§ 2 - Il Priore, preso atto della richiesta, la comunicherà quanto prima al Consiglio e al Padre Spirituale, Il sodale si riterrà dimesso dalla Confraternita con la notifica dell'accettazione, da parte del Consiglio, della rinuncia volontaria.

Art. 29 Cessazione per morosità

§1 - Il sodale inadempiente alle quote associative annuali e ad altre eventuali quote legittimamente deliberate, dopo tre mesi dalla data di legittima notifica del sollecito di pagamento, è sospeso dalla voce attiva e passiva, fino a quando non regolarizzerà la sua posizione debitoria verso la Confraternita. Per poter partecipare attivamente alla vita confraternale, il sodale sospeso per inadempimenti economici è tenuto a corrispondere tutte le quote pregresse non versate.

§2 - Dopo tre anni dalla legittima notifica del primo sollecito di pagamento, il sodale viene dichiarato *ipso iure*, dimesso dalla Confraternita.

§3 - Per essere riammesso all'interno del Sodalizio, il sodale dimesso per inadempimenti economici, previa presentazione di nuova richiesta e accettazione del Consiglio, è tenuto a partecipare ad un percorso formativo approvato dall'Ufficio Diocesano Confraternite, con esclusione del rito della vestizione.

CAPITOLO V ORGANI STATUTARI DELLA CONFRATERNITA

Art. 30 Organi statutari della Confraternita

Gli Organi statutari della Confraternita sono:

- a) l'Assemblea dei confratelli e delle consorelle;
- b) il Consiglio;
- c) il Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Titolo 1 L'ASSEMBLEA

Art. 31 Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i confratelli e tutte le consorelle regolarmente iscritti quali membri effettivi e non legittimamente dimessi.

Art. 32 Formalità relative alla convocazione dell'Assemblea

§ 1 - L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Priore e approvata dalla Curia diocesana:

- a) una volta all'anno, preferibilmente in occasione della festività del Titolare
- b) ogni volta che il Priore lo riterrà necessario;
- c) su motivata richiesta di un terzo degli iscritti.

§ 2 - La comunicazione relativa alla convocazione dell'Assemblea, debitamente approvata a norma dell'art. 4 §3, deve essere affissa all'albo nella sede della Confraternita, con l'indicazione della data e dell'ordine del giorno, e inoltrata ai sodali almeno dieci giorni prima della prevista riunione mediante avviso scritto come definito nel Regolamento interno.

§ 3 - Per la validità della riunione dell'Assemblea si richiede in prima convocazione la presenza della maggioranza assoluta dei confratelli e delle consorelle, a norma del can. 119 nn. 1-2 del CIC; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di un'ora, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Art. 33 Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea dei confratelli e delle consorelle:

- a) eleggere a scrutinio segreto i membri del Consiglio, secondo le modalità fissate nel presente Statuto e nel Regolamento interno per quanto concerne il numero dei Consiglieri;
- b) eleggere a scrutinio segreto i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) dare il proprio parere, quando esso è richiesto dal Priore o dal Consiglio, in merito ad alcune questioni che necessitano un più ampio coinvolgimento per la loro complessità, delicatezza o perché di interesse generale;
- d) offrire proposte circa la definizione del Regolamento interno o modifiche dello stesso;
- e) essere informati annualmente sullo stato e sull'andamento generale della Confraternita.

Titolo 2 IL CONSIGLIO

Art. 34 Il Consiglio: elezione e composizione

§ 1 - Il Consiglio è l'organo deliberante della Confraternita, salvo le competenze proprie dell'Assemblea.

§ 2 - Il Consiglio è composto da un numero dispari di iscritti compreso tra sette e ventuno, stabilito dal Regolamento interno, previa approvazione dell'Arcivescovo diocesano.

§ 3 - I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea ogni tre anni tra i confratelli e le consorelle che godono di voce attiva e passiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 del presente Statuto.

§ 4 - Il Consigliere che si assenta per tre riunioni consecutive o per cinque non consecutive durante il mandato senza giustificazioni decade automaticamente dalla sua carica.

§ 5 - Venendo meno un membro del Consiglio, a seguito di morte, rinuncia all'ufficio accettata dal Consiglio, decadenza dallo stesso a seguito di provvedimento disciplinare ovvero a causa di impedimento all'ufficio a motivo di conclamata inabilità fisica o psichica, gli subentra il primo dei non eletti che avrà accettato entro otto giorni dalla ricezione dell'intimazione.

Art. 35 Formalità relative alla convocazione del Consiglio

§ 1 - Il Consiglio si riunisce su convocazione del Priore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando sia fatta domanda scritta dalla metà più uno dei Consiglieri o dal Padre Spirituale, con l'approvazione della Curia diocesana.

§ 2 - La comunicazione relativa alla convocazione del Consiglio, debitamente approvata a norma dell'art. 4 §3, deve essere affissa all'albo nella sede della Confraternita, con l'indicazione della data e dell'ordine del giorno, e inoltrata almeno sette giorni prima della stessa mediante avviso scritto come definito nel Regolamento interno.

§ 3 - Per la validità della riunione del Consiglio si richiede in prima convocazione la presenza della maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri; in seconda convocazione, a distanza di un'ora, è sufficiente la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

§ 4 - Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti.

§ 5 - Ogni deliberazione presa su argomenti non contenuti nell'ordine del giorno è nulla.

Art. 36 Compiti generali del Consiglio

§ 1 - Spetta al Consiglio eleggere, a scrutinio segreto, nella seduta di insediamento:

- a) il Priore, il Vice Priore, il Segretario, il Cassiere della Cassa Ordinaria e il Cassiere della Cassa Speciale, se la Confraternita è dotata della tomba sociale, inoltre il Mastro e il Vice Mastro, se sono previsti nel Regolamento interno della Confraternita;
- b) due sodali di provata saggezza tra i membri della Confraternita che collaborino con il Priore e con il Padre Spirituale a dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra sodali;
- c) l'Animatore dei Novizi e degli Aspiranti tra i membri della Confraternita.

§ 2 - Inoltre, il Consiglio ha il compito di:

- a) promuovere la comunione tra i sodali, la loro partecipazione e collaborazione alla vita della Confraternita e la cura dei confratelli e delle consorelle in stato di necessità;
- b) decidere l'ammissione al Noviziato degli Aspiranti e l'accettazione definitiva dei candidati nella Confraternita;
- c) decidere i provvedimenti disciplinari, a norma dell'art. 21 del presente Statuto;
- d) redigere, modificare, presentare ed approvare il Regolamento interno della Confraternita, sentito il parere dell'Assemblea, da sottoporre all'approvazione dell'Arcivescovo diocesano;
- e) esprimere un parere, approvare ed, eventualmente, modificare le proposte formulate dal Direttivo nella funzione di Comitato organizzatore delle feste religiose autorizzate dalla Curia arcivescovile in onore del/della Titolare o della Beata Vergine Maria e di altri Santi venerati in seno alla Confraternita.

Art. 37 Compiti del Consiglio in ambito amministrativo

In ambito amministrativo, il Consiglio:

- a) opera in qualità di Consiglio per gli affari economici, in conformità al can. 1280 del CIC;
- b) cura che sia tutelata la proprietà e la conservazione dei beni della Confraternita;
- c) cura che siano adeguatamente catalogati documenti, sui quali si fondano i diritti della Confraternita circa i beni, conservandoli nell'archivio;
- d) vigila perché siano osservate le disposizioni canoniche e civili;
- e) fissa la quota del contributo annuale da parte del singolo sodale, di cui all'art. 8 §2 del presente Statuto;
- f) approva i bilanci consuntivo e preventivo della Confraternita redatti dal Cassiere della Cassa Ordinaria a norma dell'art. 86 §§ 4-5 del presente Statuto;
- g) vigila sullo stato patrimoniale della Confraternita;
- h) dà il consenso al Priore per la stipula di atti e contratti di amministrazione ordinaria il cui valore sia superiore alla somma definita da apposito decreto arcivescovile;
- i) dà il consenso al Priore per porre in essere alienazioni e atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria.

Art. 38 Impedimento all'assunzione e all'esercizio della carica di consigliere

§ 1 - Non possono essere designati né rimanere in seno al Consiglio i sodali che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa italiana.

§ 2 - All'uopo, ogni Consigliere eletto è tenuto a sottoscrivere apposita autocertificazione di assenza delle predette condizioni impeditive all'assunzione della carica.

Titolo 3 IL DIRETTIVO

Art. 39 Composizione del Direttivo

§ 1 - Il Direttivo è l'insieme di coloro che assumono cariche esecutive ed è eletto dal Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42 del presente Statuto.

§ 2 - Membri del Direttivo della Confraternita sono:

- a) il Priore;
- b) il Padre Spirituale, senza diritto di voto
- c) il Vice Priore;
- d) il Cassiere della Cassa Ordinaria;
- e) il Segretario;
- f) il Cassiere della Cassa Speciale, se la Confraternita dispone di tomba sociale;
- g) il Mastro, se previsto dal Regolamento interno;
- h) il Vice Mastro, se previsto dal Regolamento interno.

Art. 40 Compiti del Direttivo

I compiti del Direttivo sono:

- a) mandare in esecuzione le deliberazioni del Consiglio;
- b) dare consenso al Priore per gli atti di amministrazione ordinaria il cui valore sia inferiore alla somma definita da apposito decreto arcivescovile;
- c) adempiere alla funzione di Comitato organizzatore delle feste religiose autorizzate dalla Curia arcivescovile in onore del Titolare o della Beata Vergine Maria e di altri Santi venerati in seno alla Confraternita; le deliberazioni saranno sempre sottoposte al Consiglio per la relativa approvazione a norma dell'art. 36 §2 e del presente Statuto.

Art. 41 Durata ed eventuale rinnovo della carica nel Direttivo

§1 - I membri del Direttivo durano in carica tre anni ed, eccetto il Segretario, possono assumere la medesima carica o altra carica di tale organismo solo per un triennio consecutivo.

§2 - Ai fini del computo dei mandati, si intende come compiuto il mandato durato più della metà del triennio.

Art. 42 Impedimento all'assunzione di cariche nel Direttivo

§1 - Non possono assumere cariche nel Direttivo né rimanere in seno ad esso coloro che ricoprono incarichi nell'amministrazione pubblica o compiti direttivi in partiti o associazioni politiche.

§2 - Parimenti, non possono essere eletti membri del Direttivo né rimanere in seno ad esso quanti ricoprano cariche direttive in altre associazioni di fedeli erette o riconosciute dall'Autorità ecclesiastica competente. §3 Qualora il sodale desideri ricoprire la carica in seno alla Confraternita, dovrà prontamente presentare le dimissioni dalla carica ricoperta di cui ai §§ 1-2.

Titolo 4 IL PRIORE

Art. 43 Procedura e requisiti per la designazione del Priore

§ 1 - Il Priore è il Moderatore della Confraternita e la rappresenta legalmente in ambito ecclesiastico e civile.

§ 2 - Egli è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra i suoi membri e, se ritenuto idoneo dall'Arcivescovo diocesano, viene da lui confermato per iscritto, a norma dei cann. 179 §2 e 317 §1 del CIC. Ottenuta la conferma, il Priore entra immediatamente in carica e convoca il Consiglio per il suo insediamento. Il verbale approvato dovrà essere affisso nei locali della Confraternita, a cura del Segretario, per la durata di un mese dalla notizia di approvazione della Curia.

§ 3 - In caso di mancata conferma, il Consiglio procederà a nuova elezione. Se il nuovo eletto non viene confermato, il Consiglio perde per quella volta il diritto di eleggere; la nomina spetterà allora all'Arcivescovo diocesano, a norma del can. 162 del CIC.

§ 4 - Il Priore, per essere eletto, deve aver compiuto il trentesimo anno di età ed aver maturato cinque anni di anzianità nel Sodalizio.

§ 5 - Il Priore dura in carica tre anni e può essere rieletto per il triennio successivo; può essere rieletto per un terzo triennio consecutivo solo in casi eccezionali secondo la procedura descritta all'art. 70 del presente Statuto.

§ 6 - Tra il Priore e i Cassieri e tra il Priore e il Segretario non devono esserci vincoli di consanguineità e affinità fino al quarto grado (cf cann. 108-109 del CIC).

Art. 44 Compiti generali del Priore

I compiti del Priore sono, tra l'altro, i seguenti:

- a) mantiene i rapporti con l'Arcivescovo diocesano e con gli uffici curiali preposti;
- b) cura il perseguimento dei fini istituzionali della Confraternita e ne coordina le attività;
- c) riceve le domande di iscrizione alla Confraternita, le sottopone all'esame del Consiglio e, della decisione presa da quest'ultimo, ne dà comunicazione agli interessati;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto, secondo le procedure stabilite;
- e) riunisce il Direttivo;
- f) convoca l'Assemblea e il Consiglio, previa autorizzazione della Curia Diocesana di cui all'art. 4 §3, e ne presiede le riunioni, fissandone l'ordine del giorno;
- g) verifica il diritto dei confratelli e delle consorelle a partecipare alle elezioni con voce attiva e passiva, in base all'elenco redatto dal Segretario;
- h) nomina il Presidente e gli Scrutatori delle votazioni;
- i) redige, con la collaborazione del Segretario e dei Cassieri, la relazione annuale sullo stato e sull'andamento generale della Confraternita;
- j) dirime, di concerto con il Padre Spirituale, eventuali controversie tra sodali, avvalendosi - ove occorra - della collaborazione di due confratelli o consorelle di provata saggezza di cui all'art. 36 §1 b);
- k) convoca i Consiglieri neoeletti per l'elezione del nuovo Direttivo;
- l) presenta all'Assemblea dei confratelli e delle consorelle, in occasione della riunione annuale, la relazione e i bilanci già approvati;

- m) è incaricato del trattamento dei dati personali con l'obbligo di osservare le specifiche norme vigenti civili e canoniche (cf. can. 220 CIC) per la tutela del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza; qualunque abuso in tale ambito sarà sanzionato a norma dei cann. 1378 e 1390 §1 del CIC, fermo restando la riparazione del danno;
- n) conferisce mandati alle liti in ogni sede giudiziaria per le azioni dove la Confraternita assume la veste sia di convenuta che di parte attrice, previa licenza scritta dell'Arcivescovo diocesano.

Art. 45 Compiti del Priore in ambito amministrativo

In ambito amministrativo, il Priore:

- a) presenta all'approvazione del Consiglio i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Cassiere della Cassa Ordinaria; gli stessi saranno resi disponibili per la consultazione da parte dei Consiglieri presso la sede della Confraternita non meno di sette giorni antecedenti alla riunione per l'approvazione;
- b) sottopone i bilanci all'approvazione dell'Ufficio amministrativo diocesano, se approvati dal Consiglio nei termini di cui all'art. 86 §§ 4-5, entro quindici giorni dalla riunione;
- c) fa affiggere i bilanci nei locali della Confraternita a cura dei Cassieri per la durata di un mese dalla notizia di approvazione dell'Ufficio amministrativo diocesano;
- d) sottoscrive ogni mandato di pagamento con firma congiunta a quella del Cassiere competente;
- e) sottoscrive ogni mandato di riscossione di quote o contributi straordinari con firma congiunta a quella del Cassiere competente;
- f) è responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili con la diligenza del buon padre di famiglia;
- g) procede alla stipula di contratti, convenzioni, impegni di spesa, previo consenso del Consiglio, per le alienazioni del patrimonio stabile, per gli atti peggiorativi del patrimonio e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione stabiliti da apposito decreto arcivescovile;
- h) convoca il Collegio dei Revisori dei conti;
- i) procede alla stipula dei contratti, nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, ottenuto il consenso del Direttivo della Confraternita per gli affari il cui valore è inferiore alla somma definita da apposito decreto arcivescovile, o, se il valore è superiore alla predetta somma, ma inferiore alla somma che lo definirebbe atto di straordinaria amministrazione, dopo aver ottenuto consenso del Consiglio;
- j) richiede per iscritto la licenza all'Arcivescovo per le alienazioni e gli atti di straordinaria amministrazione definiti da decreto vescovile apposito;
- k) sottopone all'esame del Consiglio almeno tre preventivi prima di porre in essere quell'atto di straordinaria amministrazione per il quale tale procedura sia prevista da apposito decreto arcivescovile.

Art. 46 Responsabilità amministrativa del Priore

§ 1 - Il Priore risponde in proprio nelle sedi competenti, canoniche e civili, di tutti gli atti compiuti posti invalidamente per conto della Confraternita, se non quando e nella misura in cui questa ne ebbe beneficio.

§ 2 - La Confraternita stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dal Priore, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro il legale rappresentante che le abbia arrecato danni, in vista del legittimo risarcimento, in conformità ai cann. 128 e 1281 § 3 del CIC.

§ 3 - Il Priore, in qualità di amministratore di beni ecclesiastici, assume nell'ordinamento canonico la responsabilità contrattuale stabilita dalla legge civile del territorio; risponde, inoltre, penalmente davanti alla Chiesa per i delitti previsti dalla normativa del CIC.

Art. 47 Responsabilità del Priore in ordine alla custodia dell'archivio

§ 1 - I registri, gli atti, i documenti, gli elenchi e gli schedari devono essere custoditi in un ambiente di proprietà o di esclusiva disponibilità della Confraternita, destinato a questo scopo e sicuro; le chiavi dell'archivio devono essere custodite personalmente e accuratamente dal Priore; l'accesso ai dati da parte di estranei è consentito solo con autorizzazione del Consiglio.

§ 2 - Il Priore non consentirà ad alcuno di portare fuori della sede confraternale qualunque documento senza il consenso della Curia arcivescovile.

§ 3 - È fatto obbligo al Priore di denunciare quanto prima ai competenti Uffici di Curia e, se del caso, anche all'Autorità civile, ogni incursione nell'archivio che abbia causato sparizione, sottrazione o danneggiamento di registri, atti, documenti pubblici, elenchi e schedari contenenti dati personali.

Art. 48 Ruolo di garante del Priore nelle manifestazioni della religiosità popolare

Nell'organizzare le manifestazioni esterne della religiosità popolare, in onore del/la Santo/a Titolare o per altre ricorrenze, il Priore è il garante dell'osservanza delle norme canoniche e civili in materia, come pure delle norme particolari emanate dall'Arcivescovo e da altra Autorità ecclesiastica competente.

Art. 49 Eventuale nomina di collaboratori da parte del Priore e loro ruolo

§ 1 - Il Priore potrà, se lo riterrà opportuno, individuare, tra i sodali, previo consenso del Consiglio, collaboratori di sua fiducia dotati di particolari attitudini, spirito di servizio o acquisita esperienza nella gestione della Confraternita, per lo svolgimento di alcune mansioni o per l'animazione di alcuni ambiti particolari della Confraternita che non ricadano già tra i compiti e le mansioni proprie di altre cariche statutarie regolarmente affidate ad altri sodali.

§ 2 - Detti collaboratori dovranno svolgere i loro compiti in stretta collaborazione con il Priore a cui dovranno riferire puntualmente e sul quale ricade la responsabilità dell'operato degli stessi. Possono anche essere invitati dal Priore a partecipare al Consiglio per la trattazione di materie di loro specifica pertinenza, ma senza diritto di voto.

§ 3 - Decadono dal loro compito con il venir meno del diritto del Priore che li propone, per la revoca della collaborazione da parte del Priore stesso con approvazione del Consiglio, per rinuncia dell'incaricato stesso.

Titolo 5 IL VICE PRIORE

Art. 50 Il Vice Priore: natura, compiti, eventuale assunzione della funzione di Priore

§ 1 - Il Vice Priore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto solo nel triennio successivo. Egli risponde del suo operato al Priore e al Consiglio. Rappresenta la Confraternita a seguito di momentanea assenza o impedimento del Priore.

§ 2 - A seguito di morte, rinuncia della carica accettata dall'Autorità competente o revoca del mandato ovvero a seguito di impedimento all'ufficio a motivo di riconosciuta inabilità fisica o psichica del Priore, il Vice Priore ne assume stabilmente le funzioni fino al termine del mandato triennale dell'amministrazione, previa conferma dell'Arcivescovo.

§ 3 - Laddove non esistono il Mastro e il Vice Mastro, i loro compiti sono assunti dal Vice Priore

Titolo 6 IL MASTRO E IL VICE MASTRO

Art. 51 Il Mastro: natura e compiti

§ 1 - Il Mastro è eletto dal Consiglio tra i suoi membri. Egli collabora con il Priore, dal quale dipende direttamente.

§ 2 - Sono compiti del Mastro:

- a) organizzare e dirigere le funzioni sacre e le processioni, assegnare i posti a ciascun confratello e a ciascuna consorella secondo la carica, l'anzianità e l'attitudine;
- b) sovrintendere alla cura dei locali della Confraternita, della cappella cimiteriale e della chiesa, se quest'ultima non è affidata ad altro ente.

Art. 52 Il Vice Mastro: natura e compiti

§ 1 - Il Vice Mastro è eletto dal Consiglio tra i suoi membri. Egli collabora con il Priore e con il Mastro dai quali dipende direttamente.

§ 2 - Sono compiti del Vice Mastro:

- a) sostituire il Mastro in caso di assenza di quest'ultimo;
- b) conservare e custodire i sacri arredi, le divise, le suppellettili e qualunque altro oggetto della Confraternita di cui è responsabile.

Titolo 7 IL SEGRETARIO

Art. 53 Il Segretario: natura e requisiti

§ 1 - Il Segretario è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra gli iscritti alla Confraternita, su designazione del Priore e può essere rieletto senza alcun limite di mandato, come da art. 41 §1 del presente Statuto.

§ 2 - Quanti hanno già ricoperto incarichi in seno al Direttivo per due mandati consecutivi non siano poi di seguito nominati alla carica di Segretario, salvo autorizzazione canonica. Parimenti, coloro che hanno ricoperto la carica di Segretario per più di due mandati consecutivi non possono

consecutivamente ricoprire incarichi all'interno del Direttivo, salvo la predetta autorizzazione curiale.

§ 3 - Ottenuta la conferma, il Segretario inizia immediatamente il suo incarico. Egli collabora con il Priore, dal quale dipende direttamente, partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, a meno che non sia Consigliere.

§ 4 - Tra il Segretario e il Priore non devono esserci vincoli di consanguineità e affinità fino al quarto grado (cf cann. 108-109 del CIC).

Art. 54 Particolare responsabilità del Segretario

§ 1 - Il Segretario della Confraternita ha funzione notarile, per cui la sua scrittura o firma fa pubblica fede circa la legittimità degli atti e la puntuale osservanza delle norme canoniche e civili.

§ 2 - Egli risponde in proprio delle eventuali inadempienze, per ciò che attiene la sua specifica competenza.

Art. 55 Compiti del Segretario

Sono, tra l'altro, compiti del Segretario:

- a) verificare il numero legale per la validità delle riunioni mediante appello nominale degli aventi diritto;
- b) registrare le assenze dei confratelli e delle consorelle nelle riunioni o negli atti, cui hanno dovere di essere presenti;
- c) provvedere agli inviti di convocazione delle riunioni degli organi statutari della Confraternita;
- d) redigere e sottoscrivere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, avendo cura che in quelli relativi all'approvazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, siano riportati i dati essenziali richiesti secondo le indicazioni della Curia diocesana;
- e) leggere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea o del Consiglio il verbale delle relative riunioni;
- f) trasmettere, entro quindici giorni dallo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, a norma dell'art. 4 §4, i verbali in duplice copia contenenti le delibere di tali organismi, per i quali si richiede l'approvazione all'Ufficio di Cancelleria o all'Arcivescovo, se trattasi di richiesta di licenza per atti di straordinaria amministrazione;
- g) compilare e tenere aggiornato l'elenco dei sodali aventi diritto di voto, con voce attiva e passiva;
- h) curare e protocollare la corrispondenza ufficiale della Confraternita;
- i) conservare, tenere nel debito ordine e custodire accuratamente l'archivio della Confraternita;
- j) redigere l'inventario e aggiornarlo periodicamente, tramite descrizione di ciascun bene mobile o immobile e indicazione del valore, della provenienza, degli oneri inerenti e di quanto può essere utile all'individuazione esatta dello stesso;
- k) verificare a scadenze fisse, insieme ai Cassieri, la contabilità generale e la situazione di cassa, rendendone edotto il Priore;
- l) provvedere alla notifica ai sodali morosi, come da elenco predisposto dal Cassiere della cassa Ordinaria, al termine del primo quadrimestre come da art. 8 §2 del presente Statuto;

m) svolgere ogni altra mansione di segreteria, affidatagli dal Priore.

Art. 56 Compiti del Segretario in merito al trattamento dei dati

§ 1 - Il Segretario è incaricato del trattamento dei dati personali con l'obbligo di osservare le specifiche norme vigenti civili e canoniche (cf. can. 220 CIC) per la tutela del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza; qualunque abuso in tale ambito sarà sanzionato a norma dei cann. 1378 e 1390 §1 del CIC, fermo restando la riparazione del danno.

§ 2 - Il Segretario, inoltre, deve custodire presso la sede confraternale e compilare debitamente:

- a) il registro dei confratelli e delle consorelle, nel quale dovrà annotare per ognuno i dati anagrafici, l'indirizzo, nonché il periodo di Noviziato, l'ammissione e la successiva professione, le assenze con specificazione degli obblighi inadempiti; vi annoterà anche eventuali provvedimenti disciplinari a carico;
- b) il registro delle adempienze della Confraternita, con lo scadenziario per l'assolvimento degli obblighi ad esse inerenti, compresi quelli relativi all'esecuzione delle pie volontà e dei legati pii;
- c) il libretto personale di ogni confratello e consorella, secondo le disposizioni del Regolamento interno della Confraternita; a lui compete consegnarlo personalmente al singolo sodale, dopo che sarà stato firmato dal Priore e da lui controfirmato.

Titolo 8

I CASSIERI

Art. 57 I Cassieri: natura e requisiti

§ 1 - I Cassieri sono persone di onesta e sicura vita cristiana, competenti in amministrazione; sono eletti, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra i suoi membri e durano in carica tre anni e possono essere rieletti in seno al Direttivo solo per il triennio successivo.

§ 2 - Essi collaborano con il Priore, dal quale dipendono direttamente.

§ 3 - Tra i Cassieri e tra il Cassiere e il Priore non devono esserci vincoli di consanguineità e affinità fino al quarto grado (cf. cann. 108-109 del CIC).

Art. 58 Compiti del Cassiere della Cassa Ordinaria

Sono compiti del Cassiere della Cassa Ordinaria:

- a) provvedere alle riscossioni ordinarie;
- b) provvedere alle riscossioni di quote o contributi straordinari su mandato del Priore e dallo stesso controfirmato;
- c) provvedere ai pagamenti su mandato del Priore e dallo stesso controfirmato;
- d) ricevere le questue e gli oboli offerti alla Confraternita;
- e) registrare ogni operazione economica nel registro mastro in ordine cronologico e con numero progressivo;
- f) custodire presso la sede confraternale i registri contabili con la relativa documentazione (cf. art. 47 del presente Statuto);
- g) provvedere alla puntuale esecuzione delle pie volontà e dei beni legati pii, e anche degli oneri per il culto, annotandoli debitamente sull'apposito registro;

- h) soddisfare, tramite il Padre Spirituale o altri sacerdoti, gli obblighi della Confraternita relativi ai suffragi e alle Sante Messe da celebrare per i confratelli e consorelle defunti, come da indicazione ricevuta dal Segretario (cf. art. 56 §2 b);
- i) tenere aggiornati i registri contabili nei quali segnerà la posizione finanziaria di ogni confratello e consorella: quota di iscrizione, annualità, contributi ed eventuali morosità;
- j) redigere, in collaborazione con il Priore, il Segretario e il Cassiere della Cassa speciale, i bilanci annuali, consuntivo e preventivo secondo quanto previsto dall'art. 86 del presente Statuto;
- k) versare all'Ufficio Amministrativo Diocesano i contributi annuali, stabiliti dall'Arcivescovo diocesano a norma del can. 1263 del CIC, previa presentazione del bilancio da parte del Priore e approvazione da parte dell'Ufficio amministrativo;
- l) versare all'Ufficio Amministrativo Diocesano le tasse in occasione di autorizzazioni rilasciate dall'Arcivescovo per il compimento di atti di straordinaria amministrazione per i quali tale tassazione è prevista da normativa diocesana.

Art. 59 Compiti del Cassiere della Cassa Speciale

Sono compiti del Cassiere della Cassa Speciale:

- a) provvedere alle riscossioni delle concessioni cimiteriali su mandato del Priore e dallo stesso controfirmato, rilasciando le relative ricevute;
- b) avere cura del registro cassa annotando, in ordine cronologico, le riscossioni e le eventuali spese;
- c) redigere un rendiconto annuale delle entrate e delle uscite della Cassa speciale che dovrà confluire nella redazione del bilancio della Confraternita;
- d) compilare e tenere aggiornato il registro della tomba sociale;
- e) adempiere a tutte le altre mansioni affidategli dai Regolamenti relativi alla gestione della tomba sociale della Confraternita.

Art. 60 Norme comuni ai Cassieri

§ 1 - Tutte le riscossioni devono avvenire con bollettario a madre e figlia; la rispettiva ricevuta sarà sottoscritta dal Cassiere a cui compete, con la controfirma del Priore esclusivamente in caso di quote o contributi straordinari.

§ 2 - I mandati di pagamento, come i prelievi bancari o postali, o qualunque operazione finanziaria relativa a depositi o titoli, devono essere emessi a firma congiunta del Priore e del Cassiere cui compete.

§ 3 - Ogni spesa deve essere documentata da relativa ricevuta fiscale, fattura o documento giustificativo, firmata dal creditore. Nella gestione del servizio di cassa, i Cassieri limiteranno le giacenze del contante a quanto è strettamente necessario per l'ordinaria amministrazione, depositando periodicamente le somme in esubero su conto corrente o libretto bancario o postale, intestato alla Confraternita.

§ 4 - Il Cassiere che illegittimamente ponga o ometta un atto amministrativo con dolo o colpa, arrecando danno alla Confraternita o a terzi, è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato, a norma del can. 128 del CIC.

§ 5 - Le norme per le riscossioni e i pagamenti devono essere osservate anche nell'organizzazione di manifestazioni esterne di religiosità popolare, in onore del/la Titolare o per altre ricorrenze, in osservanza delle norme canoniche e civili in materia, come pure delle norme particolari diocesane.

Titolo 9

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 61 Natura, requisiti e modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

§ 1 - Il Collegio dei Revisori dei conti, confratelli e consorelle di provata onestà, competenti in amministrazione, sono eletti, a scrutinio segreto dall'Assemblea, in numero di tre tra i membri della Confraternita. Il Collegio al proprio interno designa il Presidente dello stesso.

§ 2 - Non possono assumere la carica di Revisore dei Conti, anche se eletti, coloro che ricoprono incarichi nell'amministrazione pubblica o compiti direttivi in partiti o associazioni politiche.

§ 3 - L'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti esige la conferma dell'Arcivescovo diocesano. Possono essere rieletti senza limiti di mandati.

§ 4 - A seguito di morte, rinuncia della carica accettata dall'Autorità competente o revoca del mandato ovvero a seguito di impedimento all'ufficio a motivo di riconosciuta inabilità fisica o psichica, il membro del Collegio sarà sostituito dal primo dei non eletti che, accettata la carica e confermata dall'Arcivescovo, assume l'incarico fino al termine del triennio iniziato dal precedente.

§ 5 - Nell'espletamento del loro incarico, i Revisori dei Conti procedono collegialmente a maggioranza di voti. Ogni deliberazione dovrà essere verbalizzata su apposito registro custodito in una sezione specifica dell'Archivio della Confraternita a cui può accedere solo il Presidente del Collegio.

§ 6 - Tra i membri del Collegio dei Revisori dei conti e il Priore, il Vice Priore, i Cassieri e il Segretario non devono esserci vincoli di consanguineità e affinità fino al quarto grado (cf cann. 108-109 del CIC).

Art. 62 Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

§ 1 - Sono compiti dei Revisori dei Conti:

- a) controllare il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, della Confraternita annotando eventuali indicazioni contrarie al riguardo prima della discussione in Consiglio;
- b) controllare periodicamente la corretta gestione amministrativa e la puntuale tenuta della contabilità;
- c) verificare gli adempimenti finanziari e l'esecuzione delle pie volontà e dei legati pii.

§ 2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa a tutte le riunioni del Consiglio in cui si pongono all'ordine del giorno atti di straordinaria amministrazione.

§ 3 - Qualora si ravvisino condizioni di provata irregolarità nella gestione amministrativa, il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a chiedere la convocazione del Consiglio, a presentare per iscritto le ragioni e a richiedere l'adozione dei provvedimenti necessari a regolarizzare la situazione economica. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà di inviare una relazione scritta all'Arcivescovo.

CAPITOLO VI NORME PER LE ELEZIONI

Art. 63 Indizione delle elezioni

§ 1 - Le elezioni degli Organi statutari della Confraternita dovranno svolgersi nei due mesi precedenti la loro naturale scadenza, fissata al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio amministrativo, previa autorizzazione dell'Ufficio di Cancelleria.

§ 2 - Trascorsi tre mesi dalla data di scadenza del mandato della precedente amministrazione senza che le procedure elettive siano state indette, l'Arcivescovo, fisserà la data per le elezioni; qualora queste non avessero ancora luogo, l'Arcivescovo provvederà liberamente all'ufficio vacante (cf. can. 165 del CIC).

§ 3 - Il Priore in carica, di concerto con il Direttivo, indice la votazione, inviando a ciascun sodale l'invito a parteciparvi e, mediante affissione pubblica di manifesti, indica le modalità dello scrutinio pubblico, la sede e la data.

Art. 64 L'elenco dei sodali con voce attiva e con voce passiva

§ 1 - Il Priore, dall'elenco presentatogli dal Segretario, verifica il diritto dei confratelli e delle consorelle sia a votare (voce attiva) e sia a essere votati (voce passiva).

§ 2 - Compiuta la verifica, si redigono le liste ufficiali per l'elezione dei membri del Consiglio e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti; ad ogni sodale inserito nelle liste dovrà corrispondere una sola cifra numerica identificativa, utile per le procedure di votazione.

§ 3 - Hanno diritto di votare tutti i confratelli e le consorelle che alla data dell'indizione delle elezioni:

- a) hanno fatto la Professione;
- b) non sono stati legittimamente dimessi;
- c) sono in regola con i pagamenti;
- d) non sono incorsi in provvedimenti disciplinari che escludano il voto.

§ 4 - Si abbia cura di notificare ai morosi sollecito di pagamento al termine del primo quadrimestre dell'anno, al fine di consentire di regolarizzare tempestivamente la loro posizione e così godere della voce attiva e passiva, atteso l'art. 29 §1 del presente Statuto.

§ 5 - Hanno diritto di essere votati quali membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei conti i sodali che, oltre a soddisfare i requisiti di cui al §3 del presente articolo, sono professi nella Confraternita da almeno tre anni.

§ 6 - L'elenco dei confratelli e delle consorelle aventi diritto al voto e quello relativo agli aventi diritto ad essere votati per il Consiglio e per il Collegio dei Revisori dei Conti sarà predisposto dal Segretario ed esposto nei locali della Confraternita almeno trenta giorni prima delle votazioni, previa vidimazione da parte dell'Ufficio di Cancelleria. Tali elenchi dovranno rimanere esposti presso il seggio elettorale per tutta la durata delle operazioni di voto.

§ 7 - L'elezione di chi, alla data della vidimazione delle liste elettorali, non è in possesso dei requisiti previsti dal diritto, è nulla.

Art. 65 Il Presidente e gli altri membri del seggio

§ 1 - Il Priore in carica nomina il Presidente del seggio e due scrutatori, che saranno assistiti dal Segretario nelle operazioni di voto.

§ 2 - Il Presidente dirige le operazioni di voto, risolvendo ogni controversia sorta al momento, se non si tratti di materia già disciplinata dalla normativa canonica.

Art. 66 Modalità del voto e requisiti di validità

§ 1 - Ogni sodale intervenuto appone la propria firma di presenza sulla lista degli aventi diritto al voto ai fini della verifica della regolarità delle elezioni. Espletata tale formalità, potrà ritirare due schede elettorali: la prima per l'elezione del Consiglio, la seconda per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

§ 2 - Le schede di votazione, debitamente munite del sigillo della Confraternita con la firma del Priore in carica, potranno riportare anche la lista degli aventi diritto ad essere votati; le schede vengono consegnate dal Presidente del seggio elettorale all'atto della votazione.

§ 3 - Il voto è libero, segreto, certo, assoluto, determinato e senza condizioni; è espresso o segnando con una crocetta i nomi dei sodali riportati in elenco, o indicando i relativi nomi sulla scheda o riportando sulla scheda la cifra numerica associata al singolo sodale in elenco.

§ 4 - La scheda non può essere assolutamente sostituita o fotocopiata; vale unicamente il voto espresso sulla scheda originale.

§ 5 - Le schede votate sono consegnate personalmente dal sodale e vengono poste nelle rispettive urne chiuse; lo scrutatore incaricato segnerà su apposito registro l'avvenuta votazione.

§ 6 - Ogni confratello o consorella, avente diritto di voto, può votare un numero pari o minore a quello dei Consiglieri componenti il Consiglio e a quello dei membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. La scheda che riporta un numero di voti maggiori, è nulla.

Art. 67 Modalità speciali di voto

§ 1 - È esclusa la facoltà di dare il voto sia per lettera sia per procuratore (cf. can. 167 §1 del CIC).

§ 2 - È vietato il voto tramite trasferimento temporaneo del seggio elettorale presso la dimora degli aventi diritto, anche nei casi di impossibilità oggettiva a presentarsi al seggio.

§ 3 - Il voto assistito, per chi ne avesse bisogno per una causa manifesta, è concesso solo previa richiesta fatta al Priore nei giorni precedenti la votazione: i beneficiari potranno esercitare il loro diritto di voto tramite un accompagnatore non iscritto alla Confraternita e autorizzato dal Priore stesso.

Art. 68 Le operazioni di scrutinio

§ 1 - terminate le operazioni di voto, si procede allo spoglio delle schede secondo il seguente ordine: Consiglio, Collegio dei Revisori dei Conti.

§ 2 - Qualora il Presidente ritenesse necessario sospendere le operazioni di spoglio, si abbia cura di portare a termine lo scrutinio della carica in oggetto, prima di aver avviato le procedure per la carica successiva, come da ordine definito al paragrafo precedente. In tali circostanze si operi con estrema prudenza; il Presidente abbia cura di sigillare l'urna contenente le schede e il locale dove si opera la procedura di spoglio, fino al momento fissato per la ripresa delle procedure.

Art. 69 Designazione degli eletti e conferma dell'Arcivescovo

§ 1 - Per le cariche di Consigliere e Revisori dei Conti sono eletti in ordine progressivo i confratelli e le consorelle che hanno ottenuto la maggioranza semplice dei voti; a parità di voti prevale il sodale più anziano di iscrizione alla Confraternita o, a parità di iscrizione, il più anziano di età anagrafica.

§ 2 - Per le cariche in seno al Direttivo, sono eletti i confratelli e le consorelle che, presente la maggior parte dei membri del Consiglio, hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani per iscrizione alla Confraternita; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di iscrizione alla Confraternita o, a parità di iscrizione, il più anziano di età anagrafica.

§ 3 - Tra i sodali che abbiano vincoli di consanguineità o affinità fino al secondo grado (cf. cann. 108-109 del CIC) è eletto membro del Consiglio o del Collegio dei Revisori dei Conti il maggiormente suffragato; in caso di parità, è eletto colui che è più anziano di iscrizione alla Confraternita.

§ 4 - Il Segretario redige il verbale dell'elezione controfirmato dal Presidente e dagli scrutatori.

§ 5 - L'eletto, entro otto giorni utili dalla ricezione della notizia dell'elezione comunicata dal Presidente, deve notificare l'accettazione dell'elezione o il rifiuto di essa per iscritto: se non accettasse, l'elezione è intimata al primo dei non eletti.

§ 6 - Se un sodale abbia ricevuto tanti suffragi tali da risultare eletto per entrambe le cariche di Consigliere e di Revisore dei conti, gli sarà chiesto di accettare o meno l'elezione per una sola carica secondo il seguente ordine: Consigliere, Revisore dei Conti.

§ 7 - Entro quindici giorni utili dal giorno dell'elezione, l'eletto, per il tramite del Segretario, deve richiedere la conferma all'Arcivescovo, con la presentazione del verbale integrale delle operazioni di voto. L'Arcivescovo, a norma dei cann. 179 §2 e 317 § 1, se lo riterrà idoneo, potrà confermarlo. Se la presentazione non avviene entro il termine temporale suddetto, gli eletti sono privati di ogni diritto, nel caso che colui che ha il compito di presentare il verbale non avrà provato di essere stato trattenuto da un giusto impedimento nel chiedere la conferma (cf. can. 179 §1 del CIC).

Art. 70 La postulazione del Priore

§ 1 - Il Priore, come da art. 43 §5 del presente Statuto, può essere rieletto per un terzo triennio consecutivo in casi eccezionali su proposta del Consiglio, il quale chiederà all'Arcivescovo nulla osta alla postulazione, previo ottenimento da parte del candidato di almeno i due terzi dei voti del Consiglio, a norma dei cann. 180 §1 e 181 §1 del CIC.

§ 2 - La postulazione deve essere trasmessa dal Consiglio, entro otto giorni utili dalla designazione, all'Arcivescovo il quale, verificate tutte le circostanze dell'eccezionalità, se lo riterrà opportuno, potrà concedere la dispensa. Se non fu ammessa la postulazione da parte dell'Autorità competente, il diritto di eleggere ritorna al Consiglio (cf. can. 183 §1 del CIC). Se invece la postulazione è stata ammessa, il postulato dovrà comunicare, entro otto giorni utili dalla ricezione della notifica della dispensa ottenuta, l'accettazione dell'elezione.

Art. 71 Giuramento degli eletti e passaggio di consegne

§ 1 - Prima che inizino il loro mandato, gli eletti, confermati dall'Arcivescovo, presteranno giuramento davanti al Padre Spirituale o altro Delegato dell'Arcivescovo.

§ 2 - Il Direttivo uscente, entro e non oltre quindici giorni dalla conferma dell'Arcivescovo, provvederà anche al passaggio di consegne con la verifica dei registri e dell'inventario dei beni immobili e mobili del Sodalizio, redigendo apposito verbale che sarà consegnato all'Ufficio di Cancelleria.

CAPITOLO VII
LA VITA SPIRITUALE DELLA CONFRATERNITA

Titolo 1
IL PADRE SPIRITUALE

Art. 72 Il Padre spirituale: natura e funzione ecclesiale

§ 1 - Il Padre Spirituale è il primo e principale animatore della vita spirituale e pastorale del Sodalizio. Egli rappresenta l'Autorità ecclesiale ed è il segno della riconosciuta ecclesialità della Confraternita.

§ 2 - È nominato dall'Arcivescovo diocesano, a norma del can. 317 § 1 del CIC.

§ 3 - Il Padre spirituale è coadiuvato dall'Animatore dei Novizi e degli Aspiranti.

Art. 73 Compiti del Padre spirituale

Sono compiti del Padre Spirituale:

- a) accompagnare spiritualmente la Confraternita, secondo gli orientamenti comuni dell'Arcivescovo diocesano;
- b) tenere gli incontri formativi dei Novizi, in sintonia con il corso promosso dall'Ufficio Diocesano Confraternite;
- c) tenere gli incontri formativi degli Aspiranti;
- d) guidare e promuovere il corso annuale di catechesi per tutti i sodali con un programma organico, potendone eventualmente delegare la guida ad altro chierico;
- e) introdurre e concludere con la preghiera le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Direttivo, intervenendo in esse per richiamare i contenuti della fede e della morale derivanti dalla Sacra Scrittura, dalla Tradizione e dal Magistero della Chiesa;
- f) educare alla preghiera personale e comunitaria;
- g) esortare caldamente al compimento dei doveri religiosi e alla frequenza dei sacramenti;
- h) promuovere la formazione al servizio liturgico;
- i) guidare i sodali alla testimonianza della carità nelle forme più adeguate ai tempi e alle circostanze secondo le indicazioni dell'Arcivescovo.

Art. 74 Diritti e doveri del Padre spirituale

Come rappresentante dell'Autorità ecclesiastica, il Padre Spirituale ha, inoltre, il diritto e il dovere di:

- a) essere presente a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Direttivo;
- b) essere messo previamente a conoscenza degli argomenti specifici da trattare in Assemblea, in Consiglio e in Direttivo;
- c) sottoscrivere i verbali delle riunioni corrispondenti prima della loro trasmissione alla Curia Diocesana, compresi quelli relativi all'approvazione dei bilancio preventivo e consuntivo; qualora ravvisasse in essi elementi contrari alla morale o alla fede cattolica, alle norme liturgiche o di natura amministrativa o alle indicazioni pastorali diocesane, pur sottoscrivendo il verbale, ne esprimerà le riserve che il Segretario sarà tenuto a riportare in calce al medesimo verbale e che saranno deferite alla Curia diocesana;
- d) esprimere il proprio parere vincolante per l'ammissione dei candidati alla Professione, come da art. 17 §1 del presente Statuto;
- e) fornire parere al Priore, al Consiglio ed eventualmente allo stesso Arcivescovo in merito a provvedimenti disciplinari da assumere nei confronti di sodali manchevoli ai doveri confraternali, come da normativa prevista agli artt. 21 §4 e 22 §2 del presente Statuto;
- f) ricevere un compenso mensile dalla Confraternita stabilito dall'Arcivescovo.

Art. 75 Responsabilità in ordine alla religiosità popolare

§ 1 - Il Padre Spirituale, nell'organizzazione di manifestazioni esterne della religiosità popolare, in onore del/la Titolare o per altre ricorrenze, vigila sulla conformità dei programmi e del loro svolgimento alle vigenti norme dell'Arcivescovo diocesano e delle competenti Autorità ecclesiastiche, fermo restando il disposto degli artt. 48 e 60 §5.

§ 2 - Il Padre Spirituale, in caso di mancata modifica dei programmi secondo il parere dato o di inosservanza nel loro svolgimento, dovrà al più presto deferire alla Curia Diocesana la violazione avvenuta e i responsabili di essa.

Art. 76 Rapporti tra Padre Spirituale e Parroco, tra Confraternita e Parrocchia

§ 1 - Se la sede della Confraternita è in una chiesa non parrocchiale, il Padre Spirituale vi potrà svolgere le funzioni relative agli oneri della Confraternita stessa, in armonia con la vita pastorale della Parrocchia, nel cui territorio si trova detta chiesa e nel rispetto delle legittime peculiarità della stessa.

§ 2 - Se la sede della Confraternita è in una chiesa parrocchiale, i rapporti saranno regolati da convenzione, approvata dall'Arcivescovo diocesano come da art. 5 §2 del presente Statuto.

§ 3 - Il Padre Spirituale, se è il Parroco, svolgerà anche le funzioni relative agli oneri della Confraternita, coordinandoli con quelli propri del ministero Parrocchiale. Se il Padre Spirituale non è il Parroco, vi potrà svolgere unicamente le funzioni relative agli oneri della Confraternita stessa.

§ 4 - La convenzione, di cui al precedente §2, dovrà contenere tutto ciò che riguarda le funzioni relative agli oneri da svolgere nella chiesa parrocchiale, i responsabili della loro preparazione ed esecuzione, le spese a carico della Confraternita e altre eventuali precisazioni, al fine che tutto si svolga nella massima concordia e con decoro.

L'ANIMATORE DEI NOVIZI E DEGLI ASPIRANTI

Art. 77 Natura, requisiti e modalità di designazione dell'Animatore dei Novizi e degli Aspiranti

§ 1 - L'Animatore dei Novizi e degli Aspiranti collabora col Padre Spirituale nella formazione religiosa e liturgica dei Novizi e degli Aspiranti.

§ 2 - Deve distinguersi per l'esemplarità della vita cristiana, per le sue virtù umane e per la dedizione alla Confraternita.

§ 3 - È eletto dal Consiglio, su indicazione del Padre Spirituale, tra tutti i sodali e può essere confermato senza limiti di mandati.

Art. 78 Compiti dell'Animatore dei Novizi e degli Aspiranti

§ 1 - È compito dell'Animatore dei Novizi e degli Aspiranti:

- a) favorirne la crescita spirituale;
- b) accrescere in essi la devozione verso il/la Santo/a Titolare;
- c) seguire personalmente ogni Novizio e Aspirante in incontri personali e negli incontri formativi;
- d) istruirli sulle norme dello Statuto e del Regolamento interno della Confraternita, perché possano conoscere bene i doveri e i diritti di futuro sodale effettivo;
- e) collaborare nell'organizzazione degli incontri formativi curati dall'Ufficio diocesano Confraternite e dal Padre Spirituale, adoperandosi perché ad essi siano presenti i Novizi e gli Aspiranti.

CAPITOLO VIII AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DELLA CONFRATERNITA

Art. 79 I beni temporali (ecclesiastici) della Confraternita

I beni temporali di proprietà della Confraternita, in quanto persona giuridica ecclesiastica pubblica, sono beni ecclesiastici e sono retti perciò dalle leggi della Chiesa, a norma dei cann. 1257 §1 e seguenti del CIC, delle altre normative in materia promulgate dalla Conferenza Episcopale Italiana e dall'Arcivescovo diocesano e del presente Statuto e dei Regolamenti particolari.

Art. 80 Fonti di provenienza delle entrate della Confraternita

Le entrate della Confraternita sono costituite da:

- a) redditi di beni mobili e immobili di proprietà della Confraternita;
- b) quota d'iscrizione dei sodali;
- c) quota annuale dei sodali;
- d) altri contributi previsti da Regolamenti particolari;
- e) offerte di enti pubblici o privati;
- f) beni donati o lasciati per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte;
- g) attivo di bilancio del periodo precedente;
- h) libere offerte dei fedeli, destinate alla Confraternita.

Art. 81 Assenza di scopo di lucro ed eventuale rimborso spese

§ 1 - La Confraternita non ha fine di lucro.

§ 2 - Tutte le prestazioni dei sodali nei confronti della Confraternita sono gratuite. È vietato distribuire ai sodali, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita.

§ 3 - Anche se qualsiasi incarico esercitato nella Confraternita viene espletato a titolo volontario e gratuito, salvo il disposto dell'art. 74 f, il Consiglio potrà determinare una quota adeguata al rimborso delle spese vive, sostenute per conto della Confraternita.

Art. 82 Competenza amministrativa del Consiglio e diritto di vigilanza dell'Arcivescovo

§ 1 - Spetta al Consiglio l'amministrazione dei beni temporali della Confraternita, nel rispetto delle competenze proprie del Priore e dei Cassieri, a norma del presente Statuto, e fatto salvo il diritto di vigilanza dell'Arcivescovo diocesano e la sua facoltà d'intervenire in caso di negligenza, in forza dei cann. 1276 §1 e 1279 §1 del CIC.

§ 2 - I bilanci, come i registri dell'amministrazione, sono soggetti all'esame dell'Arcivescovo, per il tramite dell'Ufficio Amministrativo diocesano, a norma del can. 319 del CIC.

Art. 83 Decorrenza dell'anno finanziario

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 84 Amministrazione ordinaria e straordinaria: requisiti e procedure

§ 1 - Negli atti e contratti di amministrazione ordinaria, il cui valore è inferiore alla somma definita da apposito decreto arcivescovile, il Priore procede alla stipula previo consenso del Direttivo; se il valore dell'atto di amministrazione ordinaria è superiore alla somma definita di cui sopra ma inferiore alla somma che lo definirebbe atto di straordinaria amministrazione, il Priore potrà procedere previo consenso del Consiglio.

§ 2 - Negli atti e contratti, che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, il Consiglio deve dare il proprio consenso vincolante al Priore, prima che questi ottenga la licenza scritta dell'Arcivescovo diocesano; le medesime condizioni devono essere osservate, nella alienazione dei beni della Confraternita, che costituiscono per legittima assegnazione il suo patrimonio stabile, come pure in qualunque altro affare, che ne intacchi il patrimonio peggiorandone la situazione.

§ 3 - Il Priore e il Consiglio dovranno esaminare almeno tre preventivi prima di porre in essere quell'atto di straordinaria amministrazione, per il quale tale procedura sia prevista da apposito decreto arcivescovile.

§ 4 - Fatto salvo il disposto dell'art. 92 del presente Statuto, le norme per la stipula di ogni genere di contratti riguardanti la tomba sociale e la sistemazione dei loculi, sia in forma occasionale sia per una durata determinata, devono essere stabilite nel Regolamento relativo alla tomba sociale promulgato dall'Arcivescovo.

§ 5 - Gli atti e contratti avvengono nel rispetto della normativa fiscale e diocesana vigente; se il valore di tali atti e contratti è superiore alla somma definita da apposito decreto arcivescovile, così

come richiamato al §1 del presente articolo, sia assicurata la tracciabilità bancaria delle singole operazioni.

Art. 85 Convenzioni, assicurazioni, custodia dei beni

§ 1 - Per quanto indicato alla fattispecie di cui all'art. 3 §3 h del presente Statuto, come per la fornitura degli arredi, dei paramenti e suppellettili sacre, l'utilizzazione delle offerte votive, la remunerazione e l'assicurazione obbligatoria del personale dipendente, si dovrà stipulare una speciale convenzione tra gli interessati, nella quale saranno indicate competenze specifiche e oneri annessi.

§ 2 - Tale convenzione, previo consenso del Consiglio, dovrà essere esaminata e approvata dall'Arcivescovo diocesano.

§ 3 - Il Consiglio vigila affinché i beni mobili e immobili affidati alla sua cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo contratti di assicurazione.

§ 4 - In particolare, i beni mobili siano custoditi in luoghi sicuri; è severamente proibito far custodire beni in casa di sodali e/o di terzi.

§ 5 - Nel caso in cui si depositino eventuali beni in cassette di sicurezza, il codice di accesso deve essere a conoscenza solo del Priore e del Cassiere della Cassa Ordinaria.

Art. 86 Norme procedurali per l'approvazione dei bilanci

§ 1 - Annualmente, il Cassiere della Cassa Ordinaria, su mandato del Priore, redigerà i bilanci annuali, consuntivo e preventivo, avvalendosi della collaborazione del medesimo Priore, del Segretario e del Cassiere della Cassa Speciale che presenterà rendiconto relativo alle entrate e uscite dell'anno.

§ 2 - Redatto il bilancio da parte del Cassiere della Cassa Ordinaria, il Priore lo renderà disponibile per la debita consultazione a beneficio dei membri del Consiglio presso la sede della Confraternita nei dieci giorni antecedenti alla riunione per l'approvazione; analogamente il Priore provvederà a sottoporre il medesimo bilancio al Collegio dei Revisori dei Conti.

§ 3 - Trascorso il predetto termine temporale, lo presenterà al Consiglio, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che potrà sollevare eventuali criticità al riguardo prima della discussione in Consiglio.

§ 4 - Il bilancio preventivo dovrà essere esaminato e approvato dal Consiglio ogni anno entro e non oltre il mese di ottobre e trasmesso all'Ufficio Amministrativo diocesano entro quindici giorni successivi all'approvazione dello stesso.

§ 5 - Il bilancio consuntivo dovrà essere esaminato e approvato dal Consiglio annualmente entro e non oltre il mese di marzo e trasmesso all'Ufficio Amministrativo diocesano entro quindici giorni successivi all'approvazione dello stesso.

§ 6 - Ottenuto il nulla osta dell'Ufficio Amministrativo diocesano, il Priore farà affiggere i bilanci nei locali della Confraternita con la collaborazione dei Cassieri per la durata di un mese dalla notizia di approvazione della Curia Diocesana.

Art. 87 Forme di contribuzione della Confraternita secondo le finalità ecclesiali

§ 1 - Il Consiglio, a nome della Confraternita, verrà incontro alle necessità dell'Arcidiocesi secondo le disposizioni dell'Arcivescovo diocesano, in conformità al can. 1263 del CIC, fermo restando il disposto dell'art. 58 k-l.

§ 2 - La Confraternita, in occasione della festività del/della Titolare o in altre circostanze particolari, non può mancare di orientare una parte degli introiti della festa per il dono della carità a favore dei più poveri.

§ 3 - In caso di grave necessità, in particolare per la manutenzione straordinaria dei beni mobili e immobili di proprietà della Confraternita o comunque a qualsiasi altro titolo a disposizione alla stessa, l'Arcivescovo, a norma del can. 1263 del CIC, potrà richiederne un equo contributo ai sodali.

§ 4 - La Confraternita è obbligata a offrire il proprio contributo, ove previsto, per le collette determinate a livello diocesano, nazionale e universale in forza del can. 1266 del CIC.

§ 5 - Il Sodalizio si adegnerà infine alle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana e dell'Arcivescovo per tutto ciò che riguarda il sostegno economico della Chiesa.

Capitolo IX
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 88 Facoltà dell'Arcivescovo in ordine allo Statuto

Spetta all'Arcivescovo diocesano:

- a) l'interpretazione del presente Statuto;
- b) la revisione totale di esso e la successiva promulgazione;
- c) l'eventuale modifica o deroga di qualche articolo;
- d) il giudizio di conformità del Regolamento particolare al presente Statuto;
- e) la concessione di dispense da articoli disciplinari dello Statuto.

Art. 89 Regolamento interno

La Confraternita dovrà dotarsi di apposito Regolamento interno, approvato dall'Arcivescovo, che integri il presente Statuto nelle parti a cui questo rimanda e laddove si richiama alle tradizioni locali e proprie del Sodalizio.

Art. 90 Commissariamento della Confraternita

§ 1- In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'Arcivescovo diocesano ha la facoltà di designare in forza del can. 318 §1 del CIC, un Commissario che in suo nome diriga temporaneamente la Confraternita secondo quanto disposto dal decreto di nomina.

§ 2 - Il Commissario è tenuto periodicamente e al termine del suo mandato, secondo quanto disposto dal decreto di nomina, a redigere una relazione sull'andamento della gestione della Confraternita da presentare all'Arcivescovo.

§ 3 - Durante il periodo del Commissariamento, il Consiglio e qualsiasi altro organo di governo e di amministrazione decadono.

§ 4 - L'Arcivescovo diocesano può dare al Commissario facoltà di avvalersi dell'opera di un congruo numero di collaboratori, esterni o interni al Sodalizio, di cui uno che faccia le veci di Segretario.

§ 5 - L'Arcivescovo diocesano ha la facoltà di rimuovere il Priore per giusta causa e dopo aver ascoltato, per la validità del provvedimento, sia lo stesso Priore, sia il Consiglio, a norma del can. 318 § 2 del CIC e atteso quanto disposto dalla normativa disciplinare di questo Statuto.

Art. 91 Soppressione della Confraternita e destinazione dei beni

§ 1 - Per gravi cause, debitamente comprovate, l'Arcivescovo diocesano, in forza del can. 320 §§2-3 del CIC, ha la facoltà di sopprimere la Confraternita, dopo aver sentito, per la validità della soppressione, il Priore e il Consiglio.

§ 2 - In caso di soppressione della Confraternita, il suo patrimonio sarà attribuito all'Arcidiocesi o ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dall'Arcivescovo, a norma del can. 123 del CIC e delle norme concordatarie circa la devoluzione dei beni.

Art. 92 Divieto di stipulare contratti con imprese di onoranze funebri

La Confraternita non può stipulare appalti con imprese di onoranze funebri. Il Sodalizio avrà cura di evitare tra i suoi membri effettivi ogni conflitto di interesse nell'amministrazione della tomba sociale, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.

Art. 93 Rimando alle norme canoniche e civili

Per quanto non previsto nelle norme del presente Statuto e del Regolamento interno, valgono le disposizioni del CIC e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Trani, 12 maggio 2024 - *Ascensione del Signore*



L'ARCIVESCOVO

Leonardo D'Ascenzo
(ons. Leonardo D'Ascenzo)

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

Sac. Francesco Mastrulli
(Sac. Francesco Mastrulli)



INDICE

CAPITOLO I

NATURA, COSTITUZIONE, FINALITÀ E VIGILANZA

Art. 1 Natura ecclesiale

Art. 2 Costituzione

Art. 3 Finalità

Art. 4 Vigilanza dell'Arcivescovo diocesano

Art. 5 Rapporti con altri enti e relative convenzioni

Art. 6 Patrono delle Confraternite

CAPITOLO II

DOVERI E DIRITTI DEI SODALI

Art. 7 Doveri generali del sodale

Art. 8 Doveri relativi al sostegno economico della Confraternita

Art. 9 Diritti dei sodali

CAPITOLO III

AMMISSIONE DEI SODALI

Art. 10 Membri della Confraternita

Art. 11 Requisiti di ammissione dei membri effettivi

Art. 12 Requisiti dei fedeli aggregati

Art. 13 Requisiti dei fedeli associati

Art. 14 Domanda di ammissione dei sodali

Art. 15 Valutazione della domanda

Art. 16 Formazione dei novizi

Art. 17 Conclusione del Noviziato e Professione nella Confraternita

Art. 18 Impedimenti all'ammissione alla Confraternita

CAPITOLO IV

DISCIPLINA E CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA DEI SODALI

Art. 19 Condizioni per l'avvio di provvedimenti disciplinari

Art. 20 Iscrizione a una sola Confraternita ed eccezioni

Art. 21 Iter dei procedimenti disciplinari

Art. 22 Casi di deferimento all'Arcivescovo

Art. 23 Facoltà dell'Arcivescovo

Art. 24 Formalità relative al provvedimento disciplinare

Art. 25 Diritto di ricorso

Art. 26 Cessazione dall'appartenenza alla Confraternita

Art. 27 Espulsione a seguito di provvedimento disciplinare

Art. 28 La rinuncia volontaria

Art. 29 Cessazione per morosità

CAPITOLO V

ORGANI STATUTARI DELLA CONFRATERNITA

Art. 30 Organi statutari della Confraternita

Titolo 1 L'ASSEMBLEA

Art. 31 Composizione dell'Assemblea

Art. 32 Formalità relative alla convocazione dell'Assemblea

Art. 33 Compiti dell'Assemblea

Titolo 2 IL CONSIGLIO

Art. 34 Il Consiglio: elezione e composizione

Art. 35 Formalità relative alla convocazione del Consiglio

Art. 36 Compiti generali del Consiglio

Art. 37 Compiti del Consiglio in ambito amministrativo

Art. 38 Impedimento all'assunzione e all'esercizio della carica di consigliere

Titolo 3 IL DIRETTIVO

Art. 39 Composizione del Direttivo

Art. 40 Compiti del Direttivo

Art. 41 Durata ed eventuale rinnovo della carica nel Direttivo

Art. 42 Impedimento all'assunzione di cariche nel Direttivo

Titolo 4 IL PRIORE

Art. 43 Procedura e requisiti per la designazione del Priore

Art. 44 Compiti generali del Priore

Art. 45 Compiti del Priore in ambito amministrativo

Art. 46 Responsabilità amministrativa del Priore

Art. 47 Responsabilità del Priore in ordine alla custodia dell'archivio

Art. 48 Ruolo di garante del Priore nelle manifestazioni della religiosità popolare

Art. 49 Eventuale nomina di collaboratori da parte del Priore e loro ruolo

Titolo 5 IL VICE PRIORE

Art. 50 Il Vice Priore: natura, compiti, eventuale assunzione della funzione di Priore

Titolo 6 IL MASTRO E IL VICE MASTRO

Art. 51 Il Mastro: natura e compiti

Art. 52 Il Vice Mastro: natura e compiti

Titolo 7 IL SEGRETARIO

Art. 53 Il Segretario: natura e requisiti

Art. 54 Particolare responsabilità del Segretario

Art. 55 Compiti del Segretario

Art. 56 Compiti del Segretario in merito al trattamento dei dati

Titolo 8 I CASSIERI

Art. 57 I Cassieri: natura e requisiti

Art. 58 Compiti del Cassiere della Cassa Ordinaria

Art. 59 Compiti del Cassiere della Cassa Speciale

Art. 60 Norme comuni ai Cassieri

Titolo 9 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 61 Natura, requisiti e modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 62 Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

CAPITOLO VI

NORME PER LE ELEZIONI

Art. 63 Indizione delle elezioni

Art. 64 L'elenco dei sodali con voce attiva e con voce passiva

Art. 65 Il Presidente e gli altri membri del seggio

Art. 66 Modalità del voto e requisiti di validità

Art. 67 Modalità speciali di voto

Art. 68 Le operazioni di scrutinio

Art. 69 Designazione degli eletti e conferma dell'Arcivescovo

Art. 70 La postulazione del Priore

Art. 71 Giuramento degli eletti e passaggio di consegne

CAPITOLO VII

LA VITA SPIRITUALE DELLA CONFRATERNITA

Titolo 1 IL PADRE SPIRITUALE

Art. 72 Il Padre spirituale: natura e funzione ecclesiale

Art. 73 Compiti del Padre spirituale

Art. 74 Diritti e doveri del Padre spirituale

Art. 75 Responsabilità in ordine alla religiosità popolare

Art. 76 Rapporti tra Padre Spirituale e Parroco, tra Confraternita e Parrocchia

Titolo 2 L'ANIMATORE DEI NOVIZI E DEGLI ASPIRANTI

Art. 77 Natura, requisiti e modalità di designazione dell'Animatore dei Novizi e degli Aspiranti

Art. 78 Compiti dell'Animatore dei Novizi e degli Aspiranti

CAPITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DELLA CONFRATERNITA

Art. 79 I beni temporali (ecclesiastici) della Confraternita

Art. 80 Fonti di provenienza delle entrate della Confraternita

Art. 81 Assenza di scopo di lucro ed eventuale rimborso spese

Art. 82 Competenza amministrativa del Consiglio e diritto di vigilanza dell'Arcivescovo

Art. 83 Decorrenza dell'anno finanziario

Art. 84 Amministrazione ordinaria e straordinaria: requisiti e procedure

Art. 85 Convenzioni, assicurazioni, custodia dei beni

Art. 86 Norme procedurali per l'approvazione dei bilanci

Art. 87 Forme di contribuzione della Confraternita secondo le finalità ecclesiali

Capitolo IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 88 Facoltà dell'Arcivescovo in ordine allo Statuto

Art. 89 Regolamento interno

Art. 90 Commissariamento della Confraternita

Art. 91 Soppressione della Confraternita e destinazione dei beni

Art. 92 Divieto di stipulare contratti con imprese di onoranze funebri

Art. 93 Rimando alle norme canoniche e civili